

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5142 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - DITTA "LA VALLE TRASPORTI SRL". CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA (FE), VIA MARCONI N. 47/49. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI PASSEGGERI E MERCI SU GOMMA, AUTORIZZATA CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ATTO N. 3719 DEL 18/06/2015, MODIFICATO CON DET-AMB-2016-4844 DEL 02/12/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5328 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 13658/2017/FD-TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta "**LA VALLE TRASPORTI SRL**". con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), via Marconi n. 47/49. **AUTORIZZAZIONE alla MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **autotrasporto di passeggeri e merci su gomma**, autorizzata con **Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. 3719 del 18/06/2015, modificato con DET-AMB-2016-4844 del 02/12/2016.

LA RESPONSABILE

- VISTA la domanda in data 06.03.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/2910 del 15.03.2017), di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3719 del 18/06/2015 successivamente modificata con atto n. DET-AMB-2016-4844 del 02/12/2016, della ditta "**LA VALLE TRASPORTI SRL**", con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), via Marconi n. 47/49, fatta ai sensi del DPR n. 59/2013;
- VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 3719 del 18/06/2015, successivamente modificata con atto n. DET-AMB-2016-4844 del 02/12/2016, rilasciata alla ditta "**LA VALLE TRASPORTI SRL**", con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), via Marconi n. 47/49;
- CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **autotrasporto di passeggeri e merci su gomma**;
- CONSIDERATO che l'istanza presentata dalla Società, che richiede la modifica dell'atto di A.U.A., riguarda la **modifica della matrice scarichi**, in quanto le acque industriali e quelle reflue assimilate alle domestiche verranno allacciate alla pubblica fognatura di via G. Marconi;
- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- VISTI altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 3719 del 18/06/2015, modificata con DET-AMB-2016-4844 del 02.12.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 *;

- VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 02/05/2017, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 03/05/2017 con il n. 5031, con cui trasmette la documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta, consistente in nuove planimetrie con schema fognatura esistente e di progetto;

- VISTO il nulla osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con prot. n. 7693 del 8/05/2017, assunto al P.G. di Arpae Ferrara il 10/05/2017 con il n. 5334, per lo scarico **S1** nel Canale Gramicia delle sole acque meteoriche;

- VISTA la nota del Settore Ambiente del Comune di Ferrara in data 11/05/2017, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 12/05/2017 con il n. 5455, con cui esprime NULLA OSTA per l'allaccio alla

pubblica fognatura, da realizzarsi entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, con le modalità e le prescrizioni di HERA spa definite con nota del 09/05/2017 n. 46500;

- VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 25/08/2017, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 28/08/2017 con il n. 9776, con cui trasmetteva documentazione integrativa presentata dalla ditta, come richiesto da nota ARPAE di Ferrara, in data 26/06/2017 con P.G. n. 7385;
- VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 12/09/2017 con il n. 10384, con cui esprime una valutazione di congruità ambientale relativa al progetto presentato;
- VISTA la trasmissione del parere del Comune di Ferrara Servizio Ambiente con nota in data 18/09/2017, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/09/2017 con il n. 10643, che sostituisce il parere P.G. n. 54461 del 11/05/2017;
- VISTA la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 22/09/2017, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 25/08/2017 con il n. 10848, di trasmissione dei nuovi pareri del Servizio Ambiente e di HERA spa, già trasmessi dal Servizio Ambiente;
- CONSIDERATO che nella nota sopramenzionata il Comune di Ferrara esprime NULLA OSTA, per quanto di competenza, al rilascio dell'AUA, con prescrizioni per la matrice rumore e per lo scarico in pubblica fognatura che deve rispettare le prescrizioni di HERA del 15/09/2017 con n. 89270;
- RITENUTO che, la ditta, fino alla data di allaccio alla pubblica fognatura, può scaricare nel punto **S1**, definito nella planimetria allegata al presente atto come allegato 1, solo le acque meteoriche e reflui civili e che alla data sopramenzionata anche i reflui civili saranno scaricati nella pubblica fognatura;
- RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 3719 del 18/06/2015, modificata con DET-AMB-2016-4844 del 02.12.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione,

l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per la **modifica sostanziale** derivante dalla modifica della rete fognaria per l'attività di **autotrasporto di passeggeri e merci su gomma** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 3719 del 18/06/2015 modificato con atto di modifica non sostanziale DET-AMB-2016-4844 del 02.12.2016, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, rilasciato alla Ditta **LA VALLE TRASPORTI SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ferrara (FE), via Marconi n. 47/49, C.F./p. IVA n. 01737200384.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
--------------------------------------	-------------------	-----------------

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI DOMESTICI IN ACQUE SUPERFICIALI (prescrizioni valide fino alla realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura)

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche e meteoriche, nel Canale Gramicia, è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce "allegato 1".
2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
3. In caso di danno o di rottura ai manufatti, si fa obbligo di comunicarlo tempestivamente all'ARPA di Ferrara e all'Amministrazione Comunale di Ferrara.

B) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Lo scarico autorizzato, da realizzare, nella pubblica fognatura di via G. Marconi nel Comune di Ferrara è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".- planimetria scarichi, come:
 - **S2 acque di processo e reflui civili**
2. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura devono essere eseguiti entro 180 gg. dalla data di rilascio dell'AUA.
3. Il termine dei lavori deve essere comunicato al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, ad HERA spa distretto di Ferrara e ad ARPAE Ferrara, corredata da report fotografico dei lavori

eseguiti.

4. Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella all.B sub ambito HERA del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “2” ed il controllo avverrà nel punto così contraddistinto in planimetria:

PC1 pozzetto di campionamento

PI pozzetto di ispezione e campionamento finale

5. La ditta deve:
- identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il pozzetto di campionamento **PC1**;
 - installare un idoneo misuratore di portata/divisionale sulla linea in ingresso all'impianto di autolavaggio e si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad HERA spa – distretto di Ferrara.
6. Il misuratore di portata/divisionale installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si deve darne comunicazione ad HERA spa distretto di Ferrara.
7. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” – rete fognaria.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti

agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
11. La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
12. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.
13. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010; il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Inoltre:

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 3719 del 18/06/2015, modificato con atto di modifica non sostanziale di ARPAE Ferrara DET-AMB-2016-4844 del 02/12/2016.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Suap del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a HERA spa e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.